

**ASSOCIAZIONE
“ALTO BELLUNESE”
Gruppo Azione Locale
Codice fiscale n. 92006610254
Lozzo di Cadore - Via Padre Marino**

VERBALE UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 21 OTTOBRE 2020

DELIBERA N. 23

OGGETTO: REGIONE VENETO PSR 2014-2020 – MISURA 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER – PSL DEL GAL ALTO BELLUNESE – MODIFICA REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

L'anno duemilaventi il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 16,00 nella sede del GAL presso Palazzo Pellegrini in via Padre Marino a Lozzo di Cadore, previa regolare convocazione, si è riunito in modalità telematica (Skype) l'Ufficio di Presidenza del G.A.L. “Alto Bellunese”.

Sono presenti i Sigg.:

DA DEPPO Flaminio (Rappresentante - Magnifica Comunità di Cadore - Componente privata /Società civile) Presidente

DE DIANA Raffaele (Rappresentante - Confcommercio Belluno - Componente privata/parti economiche sociali)

LUCHETTA Fabio (Rappresentante - Unione Montana Agordina - Componente pubblica)

SEU Cristina (Rappresentante - Confindustria Belluno - Componente privata/parti economiche sociali)

Assenti i Sigg.:

NENZ Michele (Funzionario - Coldiretti Belluno - Componente privata/parti economiche sociali)

Presiede il Sig. Da Deppo Flaminio
nella sua qualità di Presidente
Partecipa la signora De Lotto Adriana
nella qualità di Segretario

Constata la presenza del numero di componenti necessario per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 dello Statuto, il Presidente propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto.

Prima di iniziare la trattazione, il Presidente verifica l'assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi dei membri dell'Ufficio di Presidenza e del Direttore del Gal rispetto al punto all'ordine del giorno trattato.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO CHE

- con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto 2014-2020;
- con la deliberazione n. 1214 del 15 settembre 2015 la Giunta Regionale ha aperto i termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del PSR 2014-2020;
- il Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 denominato CIME, redatto secondo lo schema all.to TECNICO 12.5 alla DGR n. 1214 del 15 settembre 2015 e s.m.i., è stato presentato dal GAL Alto Bellunese in data 24.03.2016 ad Avepa unitamente alla domanda di aiuto a valere sulla Misura 19 - Sviluppo locale Leader, Intervento 19.4.1 - Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL del PSR 2014-2020;
- con DGR n. 1547 del 10.10.2016, pubblicata nel BURV del 21 ottobre 2016, è stata approvata la graduatoria relativa alla selezione di nove Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Programmi di Sviluppo Locale (PSL), con le rispettive dotazioni finanziarie, sulla base dell'iter istruttorio condotto da Avepa e dal Comitato tecnico regionale Leader sulle domande di aiuto presentate per il tipo di intervento 19.4.1 - Sostegno alla gestione e animazione territoriale dei GAL, ai sensi del bando attivato con DGR 1214/2015;
- con delibera n. 21 del 14.11.2016 l'Ufficio di Presidenza del Gal Alto Bellunese ha preso atto dell'approvazione del PSL del Gal Alto Bellunese, denominato CIME, presentato nell'ambito del bando della Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del PSR 2014-2020, avvenuta con DGR n 1547 del 10.10.2016 e delle relative prescrizioni;
- il bando per la selezione dei GAL di cui alla Misura 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del Gal” del PSR Veneto 2014-2020, ha posto come requisito di ammissibilità l'approvazione e l'attivazione di specifici standard organizzativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria attività di azione, in riferimento i Reg. UE 1303/2013, artt. 32-35 – Reg. UE 1305/2013, art. 42,44;
- con delibera n. 22 del 22.10.2015 l'Ufficio di Presidenza del Gal Alto Bellunese ha approvato la proposta di “Regolamento interno in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”, approvato poi in via definitiva dall'Assemblea dei Soci con deliberazione n. 2 del 18.03.2016, atto a identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell'ambito della propria attività;
- il Gal Alto Bellunese, a seguito di specifica raccomandazione dell'AdG alla luce delle istruttorie dei rapporti annuali e dell'approvazione delle disposizioni regionali in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti (DGR n. 1199/2017), ha ritenuto necessario aggiornare e integrare il proprio “Regolamento interno per la gestione del conflitto di interesse”.
- VISTO il “Regolamento interno in materia di risoluzione dei conflitti di interessi” con le integrazioni e le modifiche apportate al fine di ottemperare a quanto raccomandato dall'AdG FEASR Parchi e Foreste.
- PRESO ATTO dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi/nel rispetto del “Regolamento interno in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”, approvato dall'Assemblea dei Soci del Gal Alto Bellunese con delibera n. 2 del 18.03.2016.

ACCERTATO che almeno il 50% dei membri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società civile come disposto all'art. 34, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Tutto ciò premesso, con voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento interno in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”, (allegato 1 alla presente delibera) con le integrazioni e le modifiche apportate.

Il Segretario

Adriana DE LOTTO



Il Presidente

Flaminio DA DEPPO



Originale

GAL ALTO BELLUNESE



REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

1. Premessa

Il presente documento è uno strumento che permette di identificare, verificare e governare le possibili situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento delle proprie attività.

Il Regolamento tiene conto dei seguenti aspetti:

1. La natura giuridica del GAL Alto Bellunese in quanto associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica e iscritta al Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato della Regione del Veneto;

1. Le disposizioni vigenti in materia di conflitto di interesse con particolare riferimento agli artt. 1394, 2373, 2391 (1° e 3° comma) e 2475 ter del Codice Civile; all'art. 78 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali e s.m.i.) e all'art. 42 del D. L. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);

2. Le finalità dell'Associazione e le relative attività svolte, che riguardano in particolare quelle afferenti l'attuazione di politiche di sviluppo previste nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei e di ogni altro programma comunitario, coerente con gli obiettivi dell'art. 3 dello statuto del GAL, attuati anche in continuità ai precedenti, favorendone ogni utile integrazione e coordinamento;

3. Il regolamento (CE) 966/2012;

4. Il regolamento (CE) 1303/2013 art. 5 lettera d) e art. 34 comma 3 lettera b);

5. Le specifiche disposizioni attuative stabilite dai bandi emanati dalle competenti autorità, per l'attuazione delle programmazioni comunitarie e regionali di riferimento;

6. Per quanto concerne la Programmazione comunitaria del FEASR 2014/2020, si fa riferimento alla DGR del Veneto n. 1214 del 15 settembre 2015 e s.m.i.

2. Finalità del Regolamento

Le finalità del presente regolamento sono:

1. dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare situazioni di conflitto di interesse nel processo decisionale relativo alla selezione dei progetti, nelle situazioni relative ad affidamenti e consulenze da parte del GAL o di altri soggetti titolari di interventi attivati dal GAL, nel contesto dell'attivazione della strategia di sviluppo locale e delle singole Misure/Azioni e nelle procedure di selezione del personale, nonché nelle altre strategie che il GAL gestisce;

2. garantire che, in sede di selezione degli interventi/domande di aiuto, i promotori e/o presentatori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione relativa alla medesima selezione;

3. garantire la trasparenza del processo decisionale attraverso la tracciabilità delle potenziali situazioni di conflitto di interesse.

3. Definizione di conflitto di interesse

Conflitto di interessi nella fattispecie configurabile in tutti i casi in cui un soggetto investito della capacità di svolgere un'attività amministrativa funzionalizzata sia anche portatore di un interesse privato correlato con quella attività.

4. Ambito di applicazione (Ambito Oggettivo)

Il presente regolamento si applica e si estende all'operatività del GAL in relazione alle progettualità a cui lo stesso può partecipare e/o realizzare, coerentemente con l'osservanza e l'applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in riferimento alla propria configurazione giuridica.

Gli ambiti in cui si ritiene possibile l'insorgere di potenziali situazioni di conflitto d'interesse sono i seguenti:

1. processi decisionali relativi alla selezione e di approvazione degli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Locale (PSL) nell'ambito della programmazione regionale di riferimento (PSR per il Veneto), attraverso le diverse formule di attuazione previste, nonché di quelli previsti da altri progetti comunitari attivati dal GAL attraverso le specifiche disposizioni di riferimento e nell'ambito di altre strategie gestite dal GAL.

2. procedure di affidamento di servizi, forniture e consulenze;

3. procedure di selezione di personale;
4. processi decisionali svolti da Commissioni tecniche dove è prevista la rappresentanza del GAL. In particolare nell'ambito del PSR Veneto 2014/2020 è prevista la Commissione Tecnica GAL – Avepa, che ha il compito di verificare la corretta applicazione dei criteri di selezione ai fini della validazione delle proposte di istruttoria delle domande di aiuto e di predisporre la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili;
5. attuazione e gestione del PSL e di altre strategie o progetti da parte del personale in organico al GAL;
6. la fase relativa alla revisione, al controllo in loco e al controllo ex post di progetti, essendo di competenza dell'organico pagatore non viene identificata quale fase a rischio per il GAL.

5. Categorie di soggetti interessati (Ambito Soggettivo)

In riferimento alla natura giuridica, all'assetto organizzativo e funzionale del GAL nonché alle fasi procedurali e le potenziali situazioni di conflitto di interesse, si possono identificare le seguenti categorie di soggetti interessati:

- a. Componenti del Consiglio Direttivo;
- b. Personale del GAL;
- c. Consulenti esterni;
- d. Rappresentanti del GAL nelle Commissioni tecniche (es. Commissioni Tecniche GAL/AVEPA).

6. Situazioni di potenziale conflitto di interesse

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse, nelle quali i soggetti interessati possono incorrere, sono le seguenti:

1. Titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività del GAL nell'attuazione della Strategia di sviluppo locale del PSL o nell'ambito di altri interventi progettuali attivati dal GAL;
2. Compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole/ da parte di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della Strategia di sviluppo locale, nell'ambito di altri interventi progettuali attivati dal GAL o anche nell'ambito di altre strategie che il GAL gestisce;
3. Prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della Strategia di sviluppo locale, nell'ambito di altri progetti attivati dal GAL o anche di altre strategie che il GAL gestisce;
4. Adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività svolta nel GAL nell'attuazione della Strategia di sviluppo locale, nell'ambito di altri progetti attivati dal GAL o anche nell'ambito di altre strategie che il GAL gestisce, ad esclusione di partiti politici o di sindacati;
5. Partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di parenti entro il quarto grado, o di conviventi.

7. Misure di prevenzione adottate

Per ogni categoria di interessati si provvede a descrivere le misure di prevenzione adottate in caso di situazioni di conflitto di interesse:

a) Componenti del Consiglio Direttivo

I componenti il Consiglio Direttivo aventi un interesse diretto nell'ambito dei processi decisionali relativi alla selezione/approvazione degli interventi/progetti, ad affidamenti di servizi e forniture, alla selezione del personale, sono tenuti a:

- segnalare tempestivamente la situazione di conflitto di interesse al Presidente del GAL e a produrre apposita dichiarazione scritta e motivata quale attestazione;
- astenersi dalla partecipazione alla discussione e/o alla decisione, in conformità anche di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di conflitto d'interesse per gli amministratori. In tal caso i componenti interessati devono abbandonare la seduta del Consiglio per tutta la durata di trattazione del

provvedimento per il quale è emersa una situazione di conflitto di interesse. Nel provvedimento che adotta la decisione finale deve essere dato atto della posizione e dell'interesse del Consigliere. I medesimi componenti interessati dovranno astenersi da ogni altra attività anche ulteriore rispetto a quella descritta che attenga il medesimo processo.

b) personale del GAL

In relazione al personale in organico al GAL, che costituisce la struttura tecnica organizzativa e gestionale, vengono stabiliti i seguenti casi di incompatibilità generale:

- il personale del GAL, con particolare riferimento al Direttore, non può essere parte della struttura Tecnica di altro GAL;
- il personale interno incaricato della gestione del GAL, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non deve svolgere attività economiche retribuite che lo pongono in conflitto di interesse, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti/beneficiari, inerentemente la progettazione o l'attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL o da altre strategie che il GAL gestisce. In analogia a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (DM funzione pubblica del 28/11/2001 pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10/04/2001) è necessario pertanto che il dipendente mantenga una posizione di indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

Qualora si verifichi concretamente il caso ovvero che si manifesti una potenziale situazione di conflitto di interessi, i dipendenti sono tenuti a:

- astenersi dalle attività di cui è stato incaricato;
- segnalare tempestivamente la situazione di conflitto di interesse al Presidente del GAL e a produrre apposita dichiarazione scritta e motivata quale attestazione;

In tal caso il Presidente provvederà ad incaricare un altro dipendente/lavoratore.

c) Consulenti esterni

I consulenti esterni di cui il GAL potrebbe avvalersi nell'ambito della propria attività, al pari dei dipendenti, non devono svolgere altre attività economiche che li pongano in conflitto di interessi nelle diverse attività connesse alla progettazione, presentazione e/o alla gestione della domanda di aiuto/interventi finanziati dal PSL o da altre strategie finché è in corso il contratto con il GAL.

Qualora si verifichi concretamente il caso ovvero che si manifesti una potenziale situazione di conflitto di interessi, i dipendenti sono tenuti a:

- astenersi dalle attività di cui è stato incaricato;
- segnalare tempestivamente la situazione di conflitto di interesse al Presidente del GAL e a produrre apposita dichiarazione scritta e motivata quale attestazione;

In tal caso il Presidente e il Consiglio direttivo valuteranno la possibilità di attivare misure adeguate limitando l'operato del consulente stesso, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, si provvederà ad interrompere l'esecuzione delle attività assegnate al consulente.

d) Rappresentanti del GAL nelle Commissioni Tecniche

Per quanto concerne la Programmazione UE del FEASR 2014/2020, le disposizioni previste dal PSR Veneto e dagli Indirizzi Procedurali Generali (GDR n. 1937/2015) definiscono modalità, ruoli e funzioni anche ai fini dell'acquisizione delle domande di aiuto e alla selezione delle operazioni relative all'attuazione della strategia GAL/PSL.

In particolare è prevista l'attivazione della Commissione Tecnica GAL/AVEPA, composta da due rappresentanti del GAL e da due rappresentanti di Avepa. La Commissione, presieduta da un rappresentante del GAL, ha compiti specifici di verifica e validazione della fase istruttoria delle proposte tecniche e di predisposizione della graduatoria.

Ciascun Componente della Commissione è tenuto a verificare, per la propria posizione l'assenza di conflitto di interesse in relazione alle attività previste.

La dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti è registrata nell'ambito del verbale della Commissione.

E' fatto obbligo a ciascun componente della Commissione di informare immediatamente il Presidente della possibile sussistenza di conflitto di interessi diretto o indiretto non appena rilevata la situazione.

Si rimanda alle disposizioni che regolamentano l'attività della Commissione Tecnica GAL-AVEPA (Decreto n. 11 del 02/12/2016) per quanto riguarda:

- gli aspetti connessi alla sostituzione del rappresentante del GAL che dovesse trovarsi in una posizione di conflitto di interessi;
- gli altri adempimenti conseguenti al verificarsi della posizione di conflitto di interessi.

Le medesime disposizioni si intendono valide anche per le Commissioni istituite nell'ambito di altre strategie che il GAL gestisce.

8. Divieti

Nell'ambito della realizzazione dei progetti previsti dal PSL e da altre strategie è vietato l'affidamento di incarichi diretti a soggetti, in qualità di consulenti o fornitori, che siano consiglieri del GAL; ai coniugi, ai parenti e agli affini entro il 4 grado e alle persone aventi con il GAL stesso un rapporto di lavoro.

9. Obblighi di comunicazione

Le disposizioni del presente Regolamento dovranno essere portate a conoscenza delle categorie di soggetti interessati, sia nel caso in cui operino già con il GAL, sia nel caso di nuovi incarichi, in quest'ultima fattispecie la comunicazione sarà contestuale all'atto di incarico. Dovranno inoltre essere consultabili per l'intera collettività, tramite la pubblicazione nel sito internet del GAL alla sezione "Trasparenza amministrativa".

Il Presidente provvederà a riferire tempestivamente al Consiglio Direttivo in merito a potenziali situazioni di conflitto d'interesse di cui ne abbia avuto comunicazione. Il Consiglio di Amministrazione si esprimerà in merito.

